

Allegato alla Licenza n. dd.

CONDIZIONI GENERALI

PER LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

ASSENTITE MEDIANTE LICENZA DALLA

AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE

Articolo 1 - Utilizzazione dei beni demaniali

I beni, pertinenze demaniali marittime, sono consegnati dalla Autorità Portuale di Trieste (di seguito denominata "APT") al Concessionario nello stato in cui si trovano sia in superficie che in sottosuolo e soprassuolo, come meglio descritto nel verbale di consegna.

Con il rilascio della licenza di concessione il bene demaniale formante oggetto della concessione medesima viene accettato e riconosciuto di gradimento del Concessionario, che lo riceve obbligandosi ad utilizzarlo esclusivamente per gli scopi per cui è stato concesso.

Il Concessionario

Articolo 2 - Modifiche e variazioni dei beni oggetto della concessione

Nel caso in cui intervengano, nell'area e sui beni oggetto della concessione, investimenti effettuati dall'APT che modifichino le caratteristiche della concessione stessa, si procederà alla ridefinizione del rapporto ed alla conseguente rideterminazione del canone.

Qualora in dipendenza di cause, situazioni e circostanze straordinarie ed eccezionali dovesse determinarsi la riduzione della capacità di utilizzazione della concessione, l'APT provvederà, previa istanza motivata del Concessionario, a sottoporre ai propri Organi deliberativi la situazione determinatasi, al fine dei conseguenti provvedimenti, anche in ordine alla eventuale riduzione dei canoni concessori.

Il Concessionario ha facoltà, alla scadenza annuale, di rinunciare in tutto o in parte alla concessione, dandone comunicazione all'APT con preavviso non inferiore a 90 giorni. In caso di rinuncia parziale si farà luogo ad una corrispondente riduzione del canone, fatta salva in tal caso la facoltà per l'APT di revocare l'intera concessione.

Articolo 3 - Canone corrispettivo della concessione

Il Presidente

In corrispettivo della concessione il Concessionario si obbliga a corrispondere il canone indicato nella licenza. Tale canone è soggetto alle eventuali variazioni (conguaglio) determinate dalle norme di legge e regolamentari vigenti ed emanande.

Detto canone verrà incrementato annualmente (decorrenza anno solare), della percentuale di variazione dell'indice dei prezzi al consumo

delle famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT ed intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 4 - Deposito cauzionale

A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti il Concessionario è tenuto, contestualmente all'atto della concessione stessa, a prestare una cauzione pari a due annualità del canone. Detta cauzione sarà restituita al termine della concessione, sempre che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti.

E' facoltà dell'APT chiedere l'adeguamento della cauzione nel corso della concessione.

Qualora, in applicazione dell'art. 47 del Codice della Navigazione, l'APT dovesse pronunciare la decadenza della concessione, il Concessionario presta sin d'ora il suo incondizionato assenso per sé e per i suoi aventi causa, affinché l'APT, senza bisogno di alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, possa incamerare, a suo insindacabile giudizio secondo le cause e le circostanze che hanno dato luogo alla decadenza, una quota parte della suddetta cauzione o anche l'intero suo ammontare.

La cauzione, qualunque sia il motivo per cui dovesse essere decurtata, dovrà essere reintegrata dal Concessionario nel termine di 15 giorni dall'intimazione che all'uopo gli sarà notificata dall'APT con lettera raccomandata.

Il Concessionario resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con la concessione, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

La cauzione può essere sostituita da fideiussione di pari importo.

Nel caso in cui il Concessionario scelga la garanzia fideiussoria, questa dovrà essere rilasciata da primaria banca o compagnia di assicurazione di espresso gradimento dell'APT, e dovrà contenere espressamente una clausola che autorizza l'APT ad ottenere il pagamento a prima richiesta, anche in caso di opposizione del Concessionario, con esclusione dell'obbligo della preventiva escussione del Concessionario stesso.

Articolo 5 - Obblighi e responsabilità generali del Concessionario

Il Concessionario :

a) non potrà, salvo l'attività di piccola manutenzione, apportare alcuna modifica ai beni in concessione, od installarvi impianti senza la preventiva autorizzazione.

Le innovazioni autorizzate, quando abbiano carattere di inamovibilità, saranno acquisite gratuitamente alla pertinenza demaniale marittima oggetto della concessione, senza alcun diritto a rimborso o compenso di sorta, ferma restando la facoltà dell'APT di ordinarne al Concessionario la rimozione, a spese di quest'ultimo, alla scadenza della concessione.

b) dovrà esercitare direttamente la concessione. E' vietata, sotto pena di decadenza della concessione stessa, qualsiasi forma di cessione a terzi dell'uso del bene demaniale concesso, anche se a titolo gratuito.

c) non potrà destinare il bene concesso ad un uso diverso da quello indicato dal presente atto senza una specifica espressa autorizzazione dell'APT. Un diverso uso non autorizzato, oltre alla sanzione della decadenza dalla concessione, comporterà l'applicazione del diverso canone corrispondente all'uso realmente effettuato.

d) dovrà provvedere, contestualmente con l'inizio della attività e per tutta la durata della concessione, alla copertura assicurativa, con Compagnia di preventivo espresso gradimento dell'APT, di tutti i rischi connessi alla esplicazione della propria attività per danni che comunque possano derivare all'APT ed ai terzi, incluso il rischio di incendio delle merci depositate nel bene concesso; tale assicurazione dovrà coprire anche il rischio per il ricorso dei vicini, a norma degli art. 2043 e seguenti del Codice Civile. Le condizioni della polizza relativa alla copertura dei rischi per i danni che per qualsiasi evento dovessero derivare all'APT dovranno essere determinate di concerto con l'APT stessa; la polizza dovrà essere vincolata a favore dall'APT, alla quale dovrà essere trasmessa una copia. Fermo restando che la responsabilità civile e penale per danni a persone e cose, derivanti dall'esercizio della concessione, è esclusivamente del Concessionario.

Il Concessionario

La copertura assicurativa dovrà, inoltre, essere prevista anche per le opere ed i beni concessi, come precisato al successivo art. 10.

e) dovrà corrispondere a tutte le richieste dell'APT al fine di rilevamenti statistici, di particolari studi e ricerche, nonché a fornire dati e notizie riguardanti sia la struttura societaria sia l'organizzazione tecnico-amministrativa del Concessionario stesso, ed in particolare la consistenza del personale, dei mezzi ed attrezzature, oltre alle variazioni relative; a richiesta, il Concessionario dovrà presentare all'APT copia del bilancio di esercizio ritualmente approvato, nonché copia del budget annuale, riservandosi comunque l'APT le opportune verifiche sull'andamento economico e patrimoniale del Concessionario.

f) nell'esercizio delle pertinenze demaniali concesse, dovrà osservare le prescrizioni di legge in materia - con particolare riferimento a quelle sul lavoro portuale, quelle della Legge 28.1.1994, n. 84, e successive modifiche, quelle di cui agli art. 46 e 47 del Codice della Navigazione ed agli art. 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 e 33 del Regolamento di esecuzione di detto Codice - nonché tutte le norme regolamentari o le prescrizioni emanate o emanande dall'APT e dalle altre Autorità competenti.

Il Presidente

g) dovrà consentire in ogni momento il libero accesso ai beni demaniali oggetto della concessione agli addetti dell'APT, nell'esercizio delle funzioni di cui agli art. 27 e 28 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, prestando ogni possibile collaborazione.

h) non dovrà ingombrare, neppure momentaneamente, corridoi, banchine o zone adiacenti, con la deposizione di merci o di quant'altro

potesse procurare intralcio alle operazioni portuali.

i) dovrà curare la pulizia ed il decoro delle parti comuni asservite all'uso della concessione. In particolare, al termine delle operazioni dovrà curare la rimozione e l'asporto del materiale di risulta della merce manipolata. Nei casi di inosservanza l'APT, dopo aver inutilmente intimato al Concessionario di provvedere alla pulizia, procederà direttamente allo sgombero ponendo i relativi costi a carico del Concessionario.

Il Concessionario è direttamente responsabile verso l'APT dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, anche oltre il limite della cauzione prestata, e verso i terzi, per qualsiasi danno derivante dall'esercizio delle proprie attività.

Il Concessionario inoltre si obbliga e dichiara di manlevare e tenere indenne l'APT da ogni pretesa, molestia, azione, danno o responsabilità che da chiunque potesse derivare a detta Autorità per qualsiasi motivo in relazione alla presente concessione. In particolare, il Concessionario è tenuto a manlevare, e nulla può pretendere nei confronti dell'APT, in dipendenza di azioni per danni che da terzi venissero intentate contro l'APT stesso o contro il Concessionario a seguito della sospensione del servizio eventualmente ordinata dalle competenti Autorità, ove la sospensione sia occasionata da inosservanza dei regolamenti portuali o delle norme emanate dalle stesse Autorità.

Il Concessionario si obbliga ad uniformarsi alle vigenti norme doganali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, di sanità ed igiene pubblica, di tutela ambientale e di prevenzione degli infortuni, accettando, a tal fine, le limitazioni e le obbligazioni ad esso legalmente imposte dall'APT e dalle altre competenti Autorità.

Il Concessionario è tenuto al rispetto di ogni e qualsiasi disposizione in materia di tutela ambientale, nonché a provvedere ad effettuare accertamenti sanitari e visite mediche periodiche ai lavoratori direttamente interessati.

La custodia del bene concesso spetta al Concessionario, il quale non potrà far valere alcuna pretesa nei confronti dell'APT per ammanchi o danneggiamenti alle merci od alle altre cose depositate.

E' fatto obbligo al Concessionario di applicare su ogni singola porta dei magazzini e degli edifici concessi, una tabella di dimensioni non superiori a cm. 25 x 20 indicante la ragione e/o la denominazione sociale, il numero della licenza, nonché il nome, il domicilio ed il numero di telefono della persona incaricata di custodire le chiavi delle pertinenze stesse. E' proibito applicare sulle facciate dei fabbricati tabelle, insegne o simili, senza la concessione dell'APT, che si riserva il diritto di stabilirne le dimensioni e la posizione.

E' fatto obbligo, inoltre, al Concessionario di non superare con le merci o con le altre cose depositate le portate massime dei solai dei magazzini o edifici concessi.

Articolo 6 - Norme antincendio - Merci pericolose o infiammabili

La pertinenza demaniale concessa è conforme alle normative antincendio vigenti e, qualora non sia stato specificato diversamente nelle "Condizioni speciali", l'APT ha già ottenuto il nulla osta provvisorio (NOP) per l'attività di prevenzione incendi descritta al n. 88 di cui al D.M. 16.2.1982 (locali adibiti a deposito di merci e materiali vari, con superficie lorda superiore ai 1.000 mq.). Il suddetto NOP verrà consegnato in copia al Concessionario unitamente alla licenza.

Qualora la concessione sia riferita ad un manufatto nella sua globalità, sarà cura ed onere del Concessionario provvedere, entro 10 giorni dalla data della licenza, alla voltura del NOP o del certificato prevenzione incendi.

Il Concessionario si obbliga ad osservare ed a far osservare, nell'ambito dei beni concessi, i vigenti regolamenti dell'APT nonché le speciali disposizioni contro il pericolo di incendio, con particolare riferimento al coefficiente di carico di incendio determinato in base alle normative vigenti, provvedendo alle misure antincendio prescritte dalla Commissione locale di cui all'art. 48 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione e dal locale Comando dei Vigili del Fuoco.

Il Concessionario

Nel bene concesso non possono, senza particolare autorizzazione dell'APT, essere immesse merci definite pericolose secondo le norme vigenti o che comunque possano essere nocive o pericolose alle altre merci ed agli edifici.

Qualsiasi manipolazione di merce pericolosa dovrà essere praticata in luogo autorizzato e sotto la vigilanza dell'APT, alla quale saranno rifupe le relative spese.

Articolo 7 - Servizio ferroviario portuale

Gli impianti ferroviari presenti sulle aree in concessione sono esclusi dalla concessione stessa, anche quando siano ad essa asserviti.

Il Concessionario è tenuto a non ostacolare il movimento dei carri ferroviari con operazioni di carico e scarico e ad attenersi al riguardo alle disposizioni dell'APT.

E' vietato depositare merci o cose sui binari e ad una distanza inferiore a 152 cm. dal lato interno di ciascuna rotaia. E' vietato altresì sostare con automezzi entro i limiti anzidetti. Dopo l'esecuzione di operazioni portuali, i binari e gli scambi devono essere immediatamente puliti da eventuali materiali di risulta.

Il Presidente

Articolo 8 - Uso dei montacarichi

I montacarichi e gli elevatori fissi a gru possono venire usati esclusivamente per il ricevimento e la consegna delle merci.

Il Concessionario è autorizzato a provvedere alla manovra dei montacarichi ed elevatori fissi a gru, con proprio personale abilitato.

In ogni caso, dovrà attenersi alle norme stabilite per l'uso dei montacarichi (art. 47 del Regolamento di Esercizio) ed osservare scrupo-

losamente le misure di sicurezza, con particolare riguardo alla portata degli stessi ed al divieto di trasporto di persone.

In relazione all'uso dei montacarichi e degli elevatori fissi a gru, il Concessionario risponderà per tutti i danni arrecati a persone e cose.

Il Concessionario è tenuto ad informare immediatamente l'APT di ogni danno arrecato agli impianti. Nel caso l'APT riscontri il danneggiamento di un impianto, per il quale non sia pervenuta la comunicazione di assunzione di responsabilità, i costi della riparazione verranno ripartiti fra i Concessionari dei magazzini ai quali l'impianto è asservito (in quota parte corrispondente ai mq. delle rispettive concessioni).

Entro 10 giorni dalla data della licenza di concessione, il Concessionario dovrà comunicare il nominativo del responsabile al quale sarà delegato il controllo del regolare utilizzo dei montacarichi. In assenza di tale comunicazione, al Concessionario è vietato l'uso dei montacarichi.

Inoltre, qualora la concessione sia riferita ad un manufatto nella sua globalità, o ad un insieme di sezioni assistite da un unico impianto in uso esclusivo, ed il montacarichi faccia parte della concessione stessa, sarà obbligo del Concessionario nominare un manutentore patentato al quale sarà affidata la conduzione dell'impianto. A tale manutentore verrà consegnata la licenza di esercizio dei montacarichi, che dovrà essere immediatamente volturata a mezzo del competente Ufficio Comunale.

Alla scadenza della concessione spetterà al Concessionario l'espletamento della pratica inversa.

Articolo 9 - Fornitura di acqua e di energia elettrica

Per ottenere la fornitura di acqua e di energia elettrica il Concessionario dovrà farne richiesta rispettivamente all'APT ed al locale Ufficio ENEL; la disponibilità delle suddette forniture sarà condizionata dalla capacità degli impianti esistenti e dalla situazione particolare del bene concesso. Il Concessionario accetta pertanto fin dalla decorrenza della concessione qualsiasi riduzione delle forniture di acqua e di energia elettrica rispetto alla quantità richiesta.

Articolo 10 - Assicurazione

Il Concessionario dovrà obbligatoriamente assicurare tutte le opere ed i beni della concessione, sia quelli attualmente esistenti che quelli che fossero costruiti successivamente, presso una Compagnia di Assicurazioni di preventivo espresso gradimento dell'APT, contro i danni agli stessi per qualunque rischio assicurabile (polizza "all risks").

La polizza sarà soggetta all'approvazione dell'APT e sarà vincolata a favore della stessa, secondo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo. La polizza sarà depositata presso l'APT.

I massimali di assicurazione di ogni singolo bene saranno pari al valore di rimpiazzo e saranno stabiliti di concerto con l'APT, così come

le altre condizioni dell'assicurazione. Il Concessionario sarà responsabile della regolarità dei pagamenti delle rate di premio.

Fermo restando l'obbligo assicurativo di cui sopra, il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all'APT una quota delle spese sostenute dal concedente per l'assicurazione contro i rischi dell'incendio del manufatto demaniale in concessione, nella misura e con le modalità indicate con apposito provvedimento dell'APT.

Nel caso di totale distruzione di beni oggi esistenti che venissero ricostruiti dal Concessionario, l'intero indennizzo pagato dall'Assicurazione andrà al Concessionario stesso. Nel caso di totale distruzione di beni oggi esistenti che non fossero ricostruiti dal Concessionario, l'intero indennizzo pagato dall'Assicurazione andrà all'APT, e la concessione si intenderà risolta senza che il Concessionario possa alcunché opporre o pretendere.

Nel caso di totale distruzione delle eventuali nuove opere costruite, che venissero ricostruite dal Concessionario, l'indennizzo pagato dall'Assicurazione andrà al Concessionario stesso.

Nel caso di totale distruzione delle nuove opere costruite dal Concessionario, e queste non venissero ricostruite, l'indennizzo pagato dall'Assicurazione dovrà essere ripartito tra l'APT ed il Concessionario, al quale ultimo spetteranno tante quote parti dell'indennizzo stesso quanti sono gli anni che mancano al termine dell'ammortamento; la parte restante spetterà all'APT, e la concessione si intenderà risolta senza che il Concessionario possa alcunché opporre o pretendere.

Nei casi invece di danneggiamento parziale, l'indennizzo dell'Assicurazione andrà al Concessionario, il quale resterà obbligato a riparare i danni ripristinando la piena e soddisfacente efficienza delle opere.

Articolo 11 - Sicurezza, prevenzione antinfortunistica e risarcimento danni

Il Concessionario assume in proprio ogni rischio di danno a persone, siano esse dipendenti o terzi in dipendenza dell'attività lavorativa.

Il Concessionario è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità dei suoi dipendenti e del personale di terzi, inclusa la collocazione di apposita segnaletica diurna e notturna, ove necessaria. Si impegna altresì a far osservare ai suoi dipendenti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto avessero facoltà di accesso ai beni concessi, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro stabilite dalle vigenti normative.

Nell'esercizio delle pertinenze concesse, il Concessionario dovrà osservare le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, attuando quelle forme di coordinamento della propria attività previste in particolare dal Decreto Legislativo n. 626 del 19.9.1994, nonché le disposizioni in materia di sicurezza emanate ed emanande dall'APT e dalle altre Autorità competenti.

Nel caso di mancato adempimento da parte del Concessionario delle incombenze sopra dette, ferma restando la responsabilità civile e

penale dello stesso ai sensi di legge, rimarrà facoltà dell'APT di adottare, a suo insindacabile giudizio, i provvedimenti che riterrà più opportuni, inclusa la decadenza della concessione ai sensi del successivo art. 17.

Nel caso si verificassero dei danni a persone e/o cose il Concessionario sarà tenuto, a sua cura e spese, al completo e sollecito risarcimento dei danni stessi e di ogni altra conseguenza.

Articolo 12 - Responsabilità e facoltà della Autorità Portuale di Trieste

L'APT si riserva la facoltà di accertare in ogni momento l'osservanza degli obblighi derivanti dalla licenza di concessione, nonché la regolarità e l'efficienza del servizio svolto dal Concessionario richiedendo, a tal fine, ogni elemento idoneo di giudizio.

L'APT si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare ispezioni, sia documentali che tecniche, ai sensi degli art. 27 e 28 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.

L'APT è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni alle merci od alle altre cose depositate nella pertinenza demaniale concessa, derivanti da guasti agli impianti elettrici od idraulici interni, da perturbazioni atmosferiche o naturali di qualsiasi genere, da acque piovane o del mare, da quelle del sottosuolo e da allagamenti.

Articolo 13 - Manutenzione dei beni

Il Concessionario è obbligato e si impegna a provvedere, a sua cura e spese, e per tutta la durata della concessione, alla perfetta manutenzione, ordinaria e straordinaria, di tutti i beni in concessione e di quelli costruiti, osservando le prescrizioni dettate dall'APT nell'ambito delle proprie competenze.

In caso di mancata o deficiente manutenzione, l'APT, qualora non ritenga di applicare l'art. 47 del Codice della Navigazione, potrà, dopo opportuna diffida con fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori che saranno dettagliatamente indicati, in caso di inadempienza, provvedere d'ufficio a spese del Concessionario all'esecuzione dei lavori rivalendosi sulla cauzione, fermo restando l'obbligo del Concessionario per le spese eccedenti l'ammontare della stessa.

Articolo 14 - Nuove opere

Il Concessionario non potrà erigere, demolire o variare alcuna opera senza la preventiva autorizzazione dell'APT.

Prima dell'inizio di qualsiasi nuova opera, o intervento in genere, nell'ambito delle pertinenze demaniali concesse, il Concessionario dovrà presentare all'APT una richiesta con i relativi progetti esecutivi corredati dai particolari costruttivi; dovrà inoltre provvedere, prima dell'inizio dei lavori, ad acquisire, ove necessario, le autorizzazioni di cui alla L.R. n. 52/91, ed alle leggi n. 1089/89, n. 1497/39 e n. 431/85.

Sia per la redazione dei progetti anzidetti che nell'esecuzione delle opere il Concessionario dovrà attenersi alle disposizioni in materia impartite dagli Uffici Tecnici dell'APT e dalle altre Autorità competenti. I lavori dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza degli Uffici Tecnici dell'APT, ed a tale scopo è fatto obbligo al Concessionario di preavvertire tempestivamente i predetti Uffici, alle cui prescrizioni dovrà attenersi anche per quanto non previsto nel presente atto, purché dettate da specifici motivi inerenti al pubblico interesse.

Il Concessionario sarà direttamente responsabile verso l'APT dell'esatto adempimento degli oneri assunti verso l'APT stesso o verso terzi, e di ogni danno cagionato alle persone e alle cose durante i lavori. E' facoltà dell'APT chiedere una specifica cauzione o garanzia fidejussoria.

Ultimati i lavori, gli Uffici Tecnici dell'APT provvederanno, in contraddittorio con il Concessionario, al collaudo delle opere, che dovrà risultare da opportuno processo verbale.

In sede di collaudo gli Uffici Tecnici dell'APT, in contraddittorio con il Concessionario, il quale presenterà tutta la documentazione opportuna in suo possesso, determineranno il costo effettivo delle opere erette agli effetti da quanto previsto dagli art. 10 e 15.

In caso di costruzione di nuove opere che varino sostanzialmente il complesso della attuale concessione e/o che implicino investimenti il cui ammortamento superi la data di scadenza della stessa, sarà facoltà dell'APT, su richiesta del Concessionario, rilasciare un atto suppletivo - fatte salve le eventuali autorizzazioni ministeriali - che preveda un più lungo termine di scadenza della attuale concessione.

Nel caso in cui l'APT, negli ambiti delle pertinenze in concessione, provveda direttamente alla realizzazione di nuove opere ed impianti ovvero ad organici interventi di manutenzione straordinaria strutturale diretti ad assicurare la potenzialità e lo sviluppo delle attività e dei servizi portuali, si procederà all'adeguamento del canone concessorio.

Articolo 15 - Devoluzione opere

Alla scadenza della licenza di concessione, o nel caso di decadenza ai sensi del successivo art. 17, oppure di rinuncia ai sensi del precedente art. 2, le opere erette dal Concessionario, complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione resteranno in assoluta proprietà del Demanio, senza che al Concessionario spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà da parte dell'APT di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle nuove opere erette e la riduzione dell'area in pristino stato, da farsi a cura e spese del Concessionario.

Nel caso di revoca ai sensi del successivo art. 16, le opere erette dal Concessionario, complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione, resteranno parimenti in assoluta proprietà del Demanio. Per le opere non ancora ammortizzate al Concessionario spetterà un indennizzo nei termini stabiliti al 4° e 5° comma dell'art. 42 del Codice della Navigazione.

Riscontrandosi difetto di manutenzione dei beni che devono rimanere in proprietà del Demanio, in tutti i casi previsti dalla legge, il Concessionario, o chi per esso, sarà in ogni caso obbligato per le spese necessarie a rimettere tali opere in efficienza, dopo che l'APT l'avrà diffidato fissando il termine ed indicando dettagliatamente i lavori da eseguire. In caso di inadempienza l'APT potrà ritenere le somme relative sulla cauzione senza che occorra alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, ed a ciò il Concessionario presta fin d'ora il suo incondizionato assenso per sé e per i suoi aventi causa.

Articolo 16 - Revoca

L'APT si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione ai sensi e con le modalità previste dall'art. 42 del Codice della Navigazione.

Il provvedimento di revoca sarà notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed avrà effetto dalla data stabilita nella lettera stessa; tale preavviso non potrà essere inferiore a 90 giorni, salvo particolare ed eccezionale motivo di pubblico interesse a giudizio discrezionale dell'APT.

Articolo 17 - Decadenza

L'APT si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione:

- per mancato uso della concessione stessa per un periodo superiore a sei mesi per fatto allo stesso Concessionario imputabile;
- per omesso pagamento di una rata del canone stabilito nella licenza;
- per inosservanza, anche parziale, degli obblighi stabiliti dalle presenti condizioni generali nonché dalle condizioni speciali indicate nella licenza di concessione, alle quali è subordinato l'esercizio della concessione stessa;
- negli altri casi stabiliti dall'art. 47 del Codice della Navigazione.

Articolo 18 - Scadenza - Rinnovo - Restituzione della pertinenza demaniale

Nel giorno successivo a quello della scadenza della licenza - come pure nei casi di revoca della concessione o di dichiarazione di decadenza - il Concessionario dovrà aver sgomberato, a proprie spese, la pertinenza demaniale occupata, ed essere pronto a riconsegnarla nel pristino stato all'APT, salvo che quest'ultima non consenta a rilasciare una nuova licenza, previa domanda del Concessionario da presentarsi almeno 60 giorni prima di detta scadenza, in modo che all'atto del rinnovo risultino pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo di concessione.

L'APT in ogni caso avrà la facoltà di negare il rinnovo, a suo insindacabile giudizio, senza che il Concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta.

Qualora il Concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna del bene concesso, l'APT, constatata l'abusività dell'occupazione della pertinenza demaniale marittima, procederà d'ufficio, ai fini penali ai sensi dell'art. 1161 del Codice della Navigazione, nonché secondo le modalità previste dall'art. 54 del Codice citato, disponendo l'incameramento di tutta o parte della cauzione, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, per soddisfare i crediti che per ragioni della concessione fossero derivati, restando salva ogni ulteriore possibile azione dell'APT nei confronti del Concessionario debitore qualora il deposito cauzionale fosse insufficiente al soddisfacimento dei crediti medesimi.

Articolo 19 - Servizi e spese accessorie

Per la pulizia e l'illuminazione delle scale, dei corridoi e delle banchine, per l'asporto delle immondizie consegnate a banchina (esclusi gli scarti di lavorazione ed il materiale di risulta della manipolazione delle merci), per l'uso dei montacarichi e degli elevatori fissi a gru, per la manutenzione degli impianti antincendio (per i manufatti il cui impianto antincendio non è stato consegnato al Concessionario, in quanto interessato da più licenze di concessione), per la partecipazione - in quota parte - alle spese per l'assicurazione del bene concesso contro il rischio d'incendio ai sensi del precedente art. 10, 4° comma, nonché per i servizi di interesse generale di cui l'art. 6, comma 1, lettera c), della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, il Concessionario corrisponderà all'APT le spese addizionali previste dalle tabelle canoni vigenti.

Articolo 20 - Spese

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla licenza di concessione e gli oneri fiscali conseguenti (registrazione, ecc.), nonché eventuali tributi che colpiscano già al presente o possano colpire in futuro i beni ed i servizi oggetto della concessione.

Agli effetti della registrazione della licenza di concessione, le parti dichiarano che i canoni corrispettivi previsti saranno fatturati in regime I.V.A.

Articolo 21 - Sede - Controversie - Rinvio normativo

Per tutti gli effetti, il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in Trieste, presso la sua sede legale, oppure, in mancanza, di eleggere domicilio presso i locali concessigli in uso.

Per tutte le controversie le parti dichiarano di assoggettarsi alla competenza esclusiva del Foro di Trieste.

Le presenti "condizioni generali" possono essere modificate dalle "condizioni speciali" riportate nella licenza di concessione. Possono inoltre essere modificate in forza di disposizioni di legge e di disposizioni normative emanate o emanande dall'Autorità Portuale.

Per quanto non espressamente contemplato nella licenza di concessione e nelle presenti "condizioni generali" si applicano le disposizioni

del Codice della Navigazione e relativo Regolamento, della Legge 28.1.1994, n. 84, e successive modifiche, nonché le altre norme vigenti in materia, e, mancando queste, le disposizioni del Codice Civile.

Le presenti Condizioni Generali, allegata alla licenza n. _____ dd. _____, costituiscono parte integrante della stessa, e sono state lette e sottoscritte dalle parti per integrale accettazione.

Trieste, _____

AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE

IL CONCESSIONARIO

Il Presidente

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Concessionario dichiara espressamente di accettare le clausole di cui agli articoli 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 21 delle presenti "condizioni generali".

Trieste, _____

IL CONCESSIONARIO